PROVINCIA DI POTENZA

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER L'AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE s.r.l. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI DI COMPETENZA DELL' UFFICIO AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di marzo presso la sede della Provincia di Potenza

TRA

la PROVINCIA DI POTENZA, C.F. 80002710764, rappresentata dall'Avv. Nicola Sabina, Dirigente dell'Ufficio Ambiente, di seguito denominato UFFICIO, e competente alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c) del d.lgs. 267/2000, e di seguito denominata PROVINCIA;

E

l'AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE s.r.l. con socio unico, P.I. 01485660763, con sede in Potenza, rappresentata dall'Amministratore Unico sig. Michelangelo ROTUNNO, nato a Oppido Lucano (PZ) il 28.3.1949 e residente in Potenza alla via Valle di Creta-92, C.F. RTNMHL49C28G081Q, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenza in Potenza, di seguito denominata APEA,

premesso che

- la PROVINCIA, per effetto dell'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, concernente il Regolamento sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), è divenuta Autorità competente per l'adozione, il rilascio, il rinnovo e l'aggiornamento di tale provvedimento, che incorpora i seguenti 7 titoli abilitativi in materia ambientale:
  1. ***autorizzazione*** *agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del Dlgs 152/2006);*
  2. ***comunicazione*** *preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7,*

lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);

3. ***autorizzazione*** *alle emissioni in atmosfera (articolo 269, Dlgs 152/2006);*
4. ***autorizzazione*** *generale in deroga per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti (di cui all'articolo 272 del Dlgs 152/2006);*
5. ***comunicazione*** *o nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie (ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);*
6. ***autorizzazione*** *all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99);*
7. ***comunicazioni*** *in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non), articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;*

- il D.lgs 152/2006 disciplina, tra l'altro, le ulteriori funzioni della Provincia, in materia di controlli ambientali, procedure di bonifica, autorizzazioni allo scarico di reflui domestici non inclusi nell'AUA (ex art.124 TUA) e pareri relativi alle emissioni in atmosfera e scarichi in procedimenti di competenza regionale (PAUR-VIA, art. 208 D.Lgs. 152/06);
- in particolare per quanto concerne i procedimenti di bonifica sono di competenza della Provincia le attività istruttorie sui procedimenti avviati ai sensi degli artt. 242 e ss., per il rilascio di pareri tecnici nelle varie fasi che caratterizzano i procedimenti (piano di caratterizzazione, risultati della caratterizzazione ed indagini integrative, analisi di rischio, progetto di bonifica), oltre alle specifiche attività di indagini di cui all'art. 244 e 245 del D.Lgs. 152/06;
- nell'ambito delle bonifiche sono previste, altresì, attività di controllo e monitoraggio ai fini del corretto espletamento dei progetti approvati (nei termini indicati dagli atti di approvazione regionali) nonché delle attività in campo ai fini del rilascio del certificato di avvenuta bonifica;
- i servizi attinenti alle competenze innanzi evidenziate sono da considerarsi strumentali, in quanto necessari allo svolgimento di funzioni amministrative proprie dell'UFFICIO;
- APEA è società strumentale della PROVINCIA e in quanto tale può essere destinataria - ai sensi della vigente normativa - di affidamento di servizi cosiddetti "*in house*" secondo il modello organizzativo mediante il quale la Pubblica Amministrazione si avvale, senza ricorrere al mercato, di soggetti sottoposti al suo controllo;
- a tal fine, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 192 e chiarito nella Circolare Anac n. 7, approvata con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, recante "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016*", la Provincia ha inoltrato specifica istanza di iscrizione nel suddetto elenco,

in data 22.05.3018, prot. n. 0043425;

- in riferimento alla predetta istanza, l'ANAC ha inserito la Provincia nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016, in relazione agli affidamenti in regime di *house providing* all'APEA s.r.l., giusta determinazione del 15.01.2021;
- inoltre, il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ha imposto un adeguamento dello Statuto di APEA al fine di consentirne il mantenimento quale società *in house* della Provincia di Potenza;
- con D.C.P. n. 10 dell'11 ottobre 2017 sono state apportate delle modifiche allo Statuto dell'APEA adeguandolo alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 175/2016;
- con D.C.P. n. 26/2019 del 27/11/2019 si è approvato il Piano di ricapitalizzazione e di risanamento di APEA s.r.l., ex art. 14, co. 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016;

considerato che

- nell'UFFICIO permane tuttora l'esigenza di assistenza tecnica specializzata per lo svolgimento delle complesse attività di competenza, data la perdurante carenza di adeguato personale tecnico, tant'è che
  - con Contratto n. 1367 del 13.1.2018 sono stati affidati *in house* ad APEA già nel 2018 ed in anni addietro i servizi di assistenza tecnica e di supporto alle attività di istruttoria dei procedimenti dell'UFFICIO riguardanti le problematiche ambientali;
  - con successivo Addendum del 28.12.2018 detta prestazione professionale è stata opportunamente integrata e aggiornata;
  - con Contratto del 2.8.2019 si è conferito ulteriore incarico di svolgimento delle prestazioni professionali predette, fino al 30.04.2020;
  - con Contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 948/2020 del 28/05/2020 sono stati affidati ulteriori servizi di assistenza tecnica e di supporto alle attività istruttorie dei procedimenti dell'UFFICIO;
  - da ultimo, con Contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 1029/2021 del 18/05/2021 sono state affidate nuovamente ad APEA attività di supporto e assistenza tecnica in materia ambientale, fino alla data del 31/12/2021;
- il supporto professionale descritto è stato finora garantito da APEA con risultati rispondenti agli obiettivi contrattuali di volta in volta prefissati;
- la qualità della prestazione fornita si traduce in un beneficio per la collettività, primo referente dei provvedimenti autorizzativi e delle verifiche ambientali;

- è stata fatta un'attenta ponderazione dell'opportunità di muoversi in linea di continuità con conseguente scelta del medesimo interlocutore contrattuale, in ragione delle *performances* soddisfacenti ottenute e dell'alto grado di specializzazione maturata con l'attività espletata fino ad oggi;
- sono state preliminarmente effettuate tra le parti, che intervengono nel presente Contratto, e gli organi istituzionali dell'Ente diverse riunioni di coordinamento, volte alla definizione e alla condivisione degli obiettivi, delle azioni di supporto tecnico-amministrativo, che APEA dovrà assicurare nonché degli impegni economico-finanziari, che la PROVINCIA assume nei confronti della stessa, azioni ed impegni, che sono tutti riassunti nel presente Contratto, stipulato per regolare i rapporti tra le parti;
- le prestazioni richieste ad APEA attengono tutte all'oggetto contrattuale dello Statuto della medesima società, come revisionato nel corso degli ultimi anni;
- il corrispettivo contrattuale concordato per tali prestazioni è stato calcolato sulla base di una stima verosimile di ore necessarie per definire l'istruttoria di una pratica di media difficoltà, considerando l'importo orario di un funzionario tecnico laureato;
- il corrispettivo complessivo di cui all'art. 4 bis, in quanto rispondente al calcolo predetto, si ritiene atto a soddisfare quella '*valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house''*, di cui all'art 192, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;
- permangono i presupposti di opportunità e di legittimità per procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, come previsto dall'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, modificato dalla legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77;

considerato altresì che

- durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, è emersa la necessità di assegnare ad APEA anche ulteriori attività funzionali all'istruttoria delle pratiche e all'ottimizzazione della gestione dei procedimenti amministrativi, come:

1. esecuzione di sopralluoghi presso gli stabilimenti da autorizzare e/o in quelli già autorizzati al fine di verificarne il rispetto delle condizioni previste dalla normativa e dai provvedimenti di autorizzazione, ove già rilasciati;
2. verifica della documentazione (autoanalisi, report, ecc.) trasmessa dalle ditte in ottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione e contestuale verifica del corretto adempimento delle medesime prescrizioni;
3. supporto alla predisposizione e/o aggiornamento di una proposta di regolamento afferente alle autorizzazioni di carattere generale sulle emissioni in atmosfera non disciplinate dalla normativa nazionale e regionale (art. 272 c.2);

4. supporto al processo di revisione delle DGR del CRIAB relative alle emissioni in atmosfera art. 269 del dgls 152/2006.

Preso atto, inoltre, dell'opportunità di estendere l'oggetto della prestazione contrattuale anche ai procedimenti di bonifica di siti contaminati, disciplinati dal D. Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto che, anche a fronte della varietà e delicatezza delle procedure suddette, la professionalità e l'esperienza acquisite nel tempo dai consulenti di APEA S.r.l. siano assolutamente rispondenti ai profili di complessità evidenziati;

tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del Contratto

La Provincia affida ad APEA, che accetta alle condizioni specificate nel presente atto, l'incarico per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e supporto alle attività di gestione delle problematiche ambientali di competenza dell'Ufficio secondo contenuti e modalità come appresso dettagliati.

Ad APEA verranno assegnate - nel periodo di validità del presente Contratto - un numero determinato di pratiche (tra bonifiche e AUA), per le quali è fissato il relativo corrispettivo (come indicato all'art. 1), assumendo il criterio di cui al seguente **Art. 4,** differenziato in ordine alla diversa tipologia di procedimento.

Rinviando agli articoli successivi di esplicitare i dettagli, si stabilisce sin d'ora che:

- l'importo complessivo del contratto, che non potrà essere superato, è pari a **100.000,00 euro** (IVA inclusa);
- tale importo (equivalente alla definizione di 80 pratiche "completamente lavorate" tra procedimenti in AUA, bonifiche e pareri) sarà liquidato secondo i tempi e le modalità riportati all'art. 4 bis, previa dichiarazione liberatoria dei Responsabili operativi;
- il parametro utilizzato per la definizione degli importi delle diverse attività da svolgere oggetto del contratto (procedimenti in AUA, bonifiche e pareri) è la "pratica completamente lavorata" (pari a **1.200,00 euro** - IVA inclusa**)** intesa come l'attività necessaria per portare a compimento tutte le fasi (secondo i criteri definiti all'art. 4) relative ad una pratica di Autorizzazione Unica Ambientale di media difficoltà, per le quali è stimato un numero di ore lavorative pari a 40, effettuate da un tecnico qualificato corrispondente ad una categoria D. La stima delle ore così calcolata include una quota del 20% quale congruo compenso per l'aggiornamento della lista AUA (art.269 e art. 272 comma 2) finalizzata al controllo delle prescrizioni nonché per le attività di informazione e consulenza alle imprese, ai tecnici, ai SUAP e alla tecnostruttura dell'UFFICIO, che gli ingegneri di APEA sono tenuti a svolgere,

al fine di conseguire il miglior risultato in termini di istruttoria delle pratiche e di quanto ad esse correlato.

Per quanto riguarda i procedimenti in AUA e pareri

- per ogni pratica afferente alle AUA – secondo il criterio esplicitato al seguente **Art. 4** lett. A) – verrà corrisposto l'importo di **1.200,00 euro** - equivalente a n. 1 pratica completamente lavorata;
- per ogni sopralluogo effettuato – comprensivo delle attività esplicitate al seguente **Art. 4** – verrà corrisposto l'importo di **600,00 euro**, equivalente a n. 0,5 pratiche completamente lavorate;
- per ogni parere da rilasciare nei procedimenti PAUR-VIA ovvero art. 208 D.Lgs. 152/06 – secondo il criterio esplicitato al seguente **Art. 4** lett. A) – verrà corrisposto l'importo di **1.200,00 euro** - equivalente a n. 1 pratica completamente lavorata;

Per quanto concerne i procedimenti di bonifiche

- per ogni "*Procedimento di cui all'art. 242 Dlgs. 152/06 ed art. 28 L.R. 35/18 – procedura ordinaria*" – secondo il criterio esplicitato al seguente **Art. 4** lett. B) – verrà corrisposto l'importo di **1.800,00 euro,** equivalente a 1,5 pratiche completamente lavorate;
- per ogni "*Procedimenti di cui all'art. 242 bis D.Lgs. 152/06 – procedure semplificate*" – secondo il criterio esplicitato al seguente **Art. 4** lett. B) – verrà corrisposto l'importo di **1.560,00 euro**, equivalente a n. 1,3 pratiche completamente lavorate;
- per ogni "*Procedimenti di cui all'art. 252 c. 4 D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/15 (Punti vendita carburanti) e Procedimenti ex art. 249 D.Lgs. 152/06 (Aree contaminate di ridotte dimensioni)*" – secondo il criterio esplicitato al seguente **Art. 4** lett. B) – verrà corrisposto l'importo di **1.560,00 euro**, equivalente a n. 1,3 pratiche completamente lavorate;

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera

- per il supporto alla predisposizione di una proposta di regolamento afferente alle autorizzazioni di carattere generale sulle emissioni in atmosfera non disciplinate dalla normativa nazionale (art. 272 c.2) – verrà corrisposto l'importo di **2.400,00 euro,** equivalente a n. 2 pratiche completamente lavorate.
- supporto al processo di revisione completo delle DGR del CRIAB relative alle emissioni in atmosfera art. 269 del dgls 152/2006 (ed eventualmente art. 272 c. 2) verrà corrisposto l'importo di **2.400,00 euro,** equivalente a n. 2 pratiche completamente lavorate.

La Provincia affida ad APEA, ad integrazione di quanto fin qui stabilito, l'incarico per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e supporto alle attività di gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati, disciplinati dal D.Lgs. n. 152/2006. Le attività specifiche afferenti ai predetti

procedimenti saranno affidate al contraente direttamente dal funzionario titolare di Posizione organizzativa dell'Area di riferimento. La programmazione, nonché la valutazione dello stato di attuazione delle procedure assegnate è ascritta altresì alla competenza del Responsabile dell'Area di riferimento.

Art. 2

Durata del Contratto

Le attività di assistenza e di supporto, che APEA è chiamata a fornire con obbligo di risultato, avranno inizio il giorno successivo alla sottoscrizione del presente Contratto, e fino al 31.12.2022, ferma la possibilità di concludere le pratiche sospese oltre il termine indicato- e comunque non oltre i 30 giorni dalla scadenza naturale del contratto- ove la mancata conclusione non sia direttamente imputabile o riconducibile alla responsabilità soggettiva del personale incaricato.

Art. 3

Responsabili operativi, pianificazione delle attività e modalità di esecuzione del servizio

Responsabili operativi

Sono designati Responsabili operativi del presente Contratto per la PROVINCIA la dr.ssa DELL'OLIO e l'ing. MANNIELLO, attualmente titolari di posizione organizzativa.

Ad essi si conferisce incarico

- di assegnare ai tecnici di APEA le pratiche, in ragione delle istanze che perverranno all'Ente e/o già pervenute, in esse comprese anche quelle in parte istruite e non ancora completate, aggiornando almeno bisettimanalmente il relativo piano di lavoro,
- di notificarle agli stessi con email tempestivamente, aggiungendo – laddove necessari - chiarimenti e delucidazioni di merito,
- di assegnare ai tecnici di APEA le pratiche da monitorare e definire gli stabilimenti per i quali bisogna effettuare i sopralluoghi,
- di attivare contestualmente efficaci misure, per monitorare tempi e modalità di svolgimento dei procedimenti avviati,
- di certificare il completamento degli adempimenti, al fine di consentire la liquidazione dei relativi corrispettivi, secondo le modalità fissate al seguente **Art.4**.
- le pratiche afferenti ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati verranno assegnate esclusivamente su valutazioni di opportunità del Responsabile di PO dell'Area di riferimento.

Il Responsabile operativo del presente Contratto per APEA è l'Amministratore Unico *pro tempore* della società, che assume in tal modo il compito di dare esecuzione a quanto previsto in capo ad APEA nel presente Contratto, di coordinare le attività affidate, di monitorarne gli sviluppi,

attivando all'occorrenza tutte le risorse di APEA necessarie per l'efficace ed efficiente espletamento delle stesse, informando contestualmente l'UFFICIO in merito ad ogni eventuale necessità e/o criticità.

Pianificazione delle attività e modalità di esecuzione del servizio

Si stabilisce che all'atto di sottoscrizione del presente Contratto verrà fornito ad APEA un primo elenco delle pratiche e/o dei procedimenti già avviati, per i quali è richiesto il supporto, definendo così un primo piano di lavoro delle attività da svolgere, che sarà soggetto ad aggiornamento bisettimanale a cura dei Responsabili operativi dell'UFFICIO.

Eventuali impedimenti, che dovessero scaturire per responsabilità di APEA, dovranno essere tempestivamente comunicati alla PROVINCIA.

Su proposta motivata di APEA, la PROVINCIA potrà apportare variazioni ai piani di lavoro assegnati, al fine di assicurare il migliore conseguimento degli obiettivi fissati.

APEA si impegna a redigere ed a consegnare alla PROVINCIA – con cadenza almeno mensile - un report sintetico sulle attività svolte con l'indicazione delle pratiche e/o dei procedimenti lavorati e il relativo stato di avanzamento, utilizzando lo schema temporale/procedimentale riportato al successivo Art. 4.

APEA si impegna comunque a redigere ed a fornire, ove richieste espressamente dalla Provincia, relazioni integrative ed esplicative degli adempimenti svolti e, altresì, ad assumere ogni responsabilità civile, penale e amministrativa prevista per legge sui procedimenti assegnati.

Art. 4

Criteri di valutazione dello stato di avanzamento delle pratiche

A) *Criterio di valutazione dello stato di avanzamento delle pratiche afferenti ai procedimenti in AUA e pareri*

Al fine di valutare quando una pratica possa definirsi completamente lavorata, si fissa il criterio connesso con gli endo-procedimenti ad essa correlati, pervenendo in tal modo alla stima di percentuali pesate di avanzamento [%], desunte dalla prassi corrente e dall'esperienza dell'UFFICIO.

Tali percentuali risulteranno utili nei casi in cui – per ragioni non imputabili né alla PROVINCIA né ad APEA – i procedimenti dovessero interrompersi [per esempio in attesa di ricevere integrazioni, pareri da parte dei soggetti, che hanno preso parte alle CdS, etc.].

Tali percentuali sono riportate nella tabella seguente:

Tabella per procedimenti con Conferenza di Servizi

Fase	*Sub - fase*	DENOMINAZIONE DELLA FASE	Valore % Relativo della Fase	Valore % Complessivo della Pratica
1		**verifica e istruttoria della documentazione trasmessa**	**30 %**	**30 %**
	1-bis	*predisposizione di eventuali richieste integrative*	*15 %*	*45 %*
	1-ter	*predisposizione bozza Relazione Istruttoria*	*10 %*	*55%*
	1-quater	*partecipazione alla Conferenza di Servizio*	*10 %*	*65%*
	1-quinques	*predisposizione determina di conclusione della CdS*	*10 %*	*75 %*
2		**predisposizione Relazione Istruttoria definitiva e proposta di Provvedimento finale**	**dal 20 al 65%**	**95 %**
3		**predisposizione schema di Provvedimento finale**	**5 %**	**100 %**

Tabella per procedimenti senza Conferenza di Servizi e pareri

Fase	*Sub - fase*	DENOMINAZIONE DELLA FASE	Valore Relativo Della Fase	Valore Complessivo Della Pratica
1		**verifica e istruttoria della documentazione trasmessa**	**30 %**	**30 %**
	1-bis	*predisposizione di eventuali richieste integrative*	*25 %*	*55 %*
2		**predisposizione Relazione Istruttoria definitiva e proposta di Provvedimento finale/Parere**	**dal 40 al 65%**	**95 %**
3		**predisposizione schema di Provvedimento finale/Parere**	**5 %**	**100,00%**

Nel caso in cui venga assegnata una pratica in parte già lavorata, al valore complessivo della pratica dovrà essere detratto il valore delle fasi eventualmente già svolte in precedenza.

B) *Criterio di valutazione dello stato di avanzamento delle pratiche afferenti ai procedimenti di bonifica*

Si fissano in seguito i criteri connessi con le fasi dei diversi tipi di procedimenti di bonifica, pervenendo in tal modo alla stima di percentuali pesate di avanzamento [%], desunte dalla prassi corrente e dall'esperienza dell'UFFICIO.

1. Procedimenti di cui all'art. 242 Dlgs. 152/06 ed art. 28 L.R. 35/18 – procedure ordinarie

Fase	*Sub - fase*	DENOMINAZIONE DELLA FASE	Valore relativo della Fase	Valore Complessivo della Pratica

1	Istruttoria (con eventuale richiesta integrazioni) Piano di caratterizzazione e rilascio parere	Caratterizzazione	20 %	30,00%
	Istruttoria (con eventuale richiesta integrazioni) Indagini integrative alla caratterizzazione e rilascio parere		10 %	
2	Istruttoria (con eventuale richiesta integrazioni) Analisi di Rischio e rilascio parere	Analisi di Rischio	30 %	60,00%
3	Istruttoria (con eventuale richiesta integrazioni) Progetto di Bonifica e rilascio parere	Progetto Bonifica	30 %	90,00%
4	Istruttoria (con eventuale richiesta integrazioni) documentazione e rilascio certificazione	Certificazione avvenuta bonifica	10 %	100 %

2. Procedimenti di cui all'art. 242 bis D.Lgs. 152/06 – procedure semplificate

Fase	*Sub - fase*	**DENOMINAZIONE DELLA FASE**	**Valore relativo della Fase**	**Valore Complessivo della Pratica**
1	Istruttoria (con eventuale richiesta integrazioni) progetto bonifica e rilascio parere	Progetto di Bonifica	40 %	40%
2	Istruttoria (con eventuale richiesta integrazioni) Piano di caratterizzazione e rilascio parere	Caratterizzazione	30 %	70 %
3	Istruttoria (con eventuale richiesta integrazioni) Indagini integrative al Progetto di Bonifica e rilascio parere	(Eventuale) Integrazione al Progetto di bonifica	20 %	90,00%
4	Istruttoria (con eventuale richiesta integrazioni) documentazione e rilascio certificazione	Certificazione avvenuta bonifica	10 %	100 %

3. Procedimenti di cui all'art. 252 c. 4 D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/15 (*Punti vendita carburanti*) e Procedimenti di cui all'art. 249 D.Lgs. 152/06 *(Aree contaminate di ridotte dimensioni)*"

Fase	*Sub - fase*	**DENOMINAZIONE DELLA FASE**	**Valore relativo della Fase**	**Valore Complessivo della Pratica**
1	Istruttoria (con eventuale richiesta integrazioni) Piano di caratterizzazione e rilascio parere	Caratterizzazione	30 %	30%
2	Istruttoria (con eventuale richiesta integrazioni) Progetto Unico di Bonifica	Progetto Unico di Bonifica	40 %	70,00%
3	Istruttoria aggiornamento Progetto Unico di Bonifica (per eventuali richieste indagini integrative) e rilascio parere	Aggiornamento Progetto Unico di Bonifica	20 %	90,00%
4	Istruttoria (con eventuale richiesta integrazioni) documentazione e rilascio certificazione	Certificazione avvenuta bonifica	10 %	100 %

Si precisa inoltre che nell'ambito delle procedure di bonifiche potrebbe essere richiesto agli ingegneri di APEA il *supporto tecnico* per quanto concerne il Sito di Interesse Nazionale di Tito Scalo, ovvero le attività di individuazione dei responsabili della potenziale contaminazione di cui all'art. 244 e seg. del D.Lgs. 152/06 ovvero il supporto tecnico nel corso di sopralluoghi da effettuare congiuntamente con il Responsabile. Di volta in volta verrà definito preventivamente il corrispettivo per ogni attività assegnata sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati e dell'importo previsto per ogni tipologia di pratica completamente lavorata.

Altre attività da espletare relative alle emissioni in atmosfera

Come indicato nelle premesse APEA dovrà svolgere altre attività funzionali all'istruttoria delle pratiche e necessarie per definire correttamente i procedimenti amministrativi come:

- effettuare controlli presso gli stabilimenti da autorizzare e/o in quelli già autorizzati al fine di verificarne il rispetto delle condizioni previste dalla normativa e dai provvedimenti di autorizzazione (nel caso di impianti già autorizzati). Tale attività è comprensiva anche dello studio preliminare dello stabilimento e della verifica degli adempimenti autorizzativi, della predisposizione del verbale di sopralluogo e delle eventuali attività post-sopralluogo (verbali, diffide, comunicazioni, ecc.);
- supportare l'Ufficio per la predisposizione del regolamento relativo alle autorizzazioni di carattere generale sulle emissioni in atmosfera non disciplinate dalla normativa nazionale e regionale (art. 272 c.2);
- supportare l'Ufficio per la proposta di modifica alle DGR relative agli stabilimenti e limiti emissivi in ambito CRIAB.

Art. 4-bis

Corrispettivo per l'espletamento del Servizio. Tempi e modalità di pagamento

L'importo di **100.000,00 euro** (equivalente a circa 80 pratiche completamente lavorate in attuazione della presente scrittura) verrà liquidato, applicando le percentuali delle tabelle precedenti o il criterio di equivalenza delle ulteriori attività da svolgere definito all'art. 1, con le modalità di seguito esplicitate:

- **acconto di 10.000,00 euro** alla sottoscrizione del presente contratto, a titolo di anticipazione, da recuperare sugli acconti successivi;
- **acconto di 30.000,00 euro** al completamento – dichiarato da Responsabili operativi – di 27 pratiche ovvero dell'equivalente;

- **acconto di 30.000,00 euro** al completamento – dichiarato da Responsabili operativi – di ulteriori 27 pratiche ovvero dell'equivalente;
- **saldo di 30.000,00 euro** al completamento – dichiarato da Responsabili operativi – delle rimanenti pratiche ovvero dell'equivalente.

Si precisa che il computo delle pratiche sarà calcolato tenendo conto anche del valore indicato per le ulteriori attività assegnate ai tecnici di APEA come esplicitato nell'articolo 1.

Art. 5

Risorse umane e materiali

APEA si impegna a eseguire i servizi affidati col presente Contratto, utilizzando esclusivamente il proprio personale dipendente, le strutture e le altre risorse materiali a sua disposizione.

Non è consentito l'affidamento a terzi della commessa ricevuta, fatta salva l'acquisizione di servizi e forniture strumentali alla prestazione, cui potrà ricorrere nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

APEA si impegna a:

a) garantire la regolare esecuzione delle attività affidate, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dei dati personali;
b) garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi, di cui al presente Contratto, venga corrisposto il trattamento retributivo previsto dal vigente CCNL di categoria applicabile allo stesso;
c) assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e di protezione dei lavoratori;
d) garantire la totale estraneità della PROVINCIA a qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra APEA ed il personale utilizzato e/o tra APEA e soggetti terzi;
e) garantire l'elevato livello qualitativo e professionale del personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

Art. 6

Responsabili del Contratto

I Responsabili del Contratto sono:

- per la PROVINCIA, il Dirigente dell'UFFICIO, Avv. Nicola SABINA, come innanzi generalizzato;
- per APEA, l'Amministratore *pro tempore*, come innanzi generalizzato.

Art. 7
Obblighi di APEA

APEA si impegna altresì:

- a fornire alla PROVINCIA tutte le informazioni dalla stessa richieste sullo svolgimento del servizio;
- a garantire la possibilità di visite, ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico-amministrativo;
- a mettere a disposizione della PROVINCIA i documenti relativi allo stato di avanzamento dei lavori e a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta oltre a quelle previste all'**Art. 3**;
- ad utilizzare, per lo svolgimento dell'incarico la documentazione reperibile presso fonti ufficiali ed altre attendibili indicate dalla PROVINCIA.

Art. 8
Proprietà dei risultati

Gli elaborati, le relazioni e i rapporti previsti nel presente Contratto sono di proprietà esclusiva della PROVINCIA, che potrà disporne in qualsiasi momento e secondo le modalità ritenute più appropriate.

Art. 9
Riservatezza, Tutela dei dati personali, Anticorruzione

La PROVINCIA renderà disponibili ad APEA dati e documenti tecnico-amministrativi, che riterrà necessari per l'espletamento delle attività, di cui al presente Contratto.

Tale documentazione dovrà essere considerata riservata.

APEA si impegna ad adottare tutte le misure (organizzative, di indirizzo, gestione, sorveglianza, controllo etc.) atte ad evitare - ai sensi della legge n.190/2012 - l'insorgere di fenomeni di corruzione, nonché nel rispetto di quanto previsto nel Piano Triennale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione 2021/2023, adottato dall'Ente in data 30.03.2021.

A tal fine, tra gli altri adempimenti richiesti e da adottarsi a cura di APEA, i tecnici coinvolti nella trattazione delle pratiche e/o dei procedimenti dovranno fornire apposita dichiarazione di inesistenza di conflitti d'interesse nella trattazione dei medesimi.

I contenuti e i risultati delle attività possono essere utilizzati solo previo consenso scritto della PROVINCIA e con l'obbligo dell'esplicito riferimento al presente Contratto.

La PROVINCIA dichiara che i dati personali relativi ad APEA verranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018. Per tutte le indicazioni relative alle finalità, alle

modalità e ad ogni informazione inerente al trattamento effettuato dall'Agenzia si rinvia integralmente all'informativa privacy fornitori allegata.

In ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa sopra citata la PROVINCIA, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori, oltreché dei cittadini (di seguito, il "Titolare"), designa APEA quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con riferimento al trattamento dei dati personali della PROVINCIA di cui dovesse venire a conoscenza per l'adempimento delle obbligazioni stabilite dal presente Contratto (di seguito, il "Responsabile").

L'esecuzione dei trattamenti da parte di APEA, nel suo ruolo di Responsabile, è disciplinata da separato contratto **(allegato 1)** stipulato con la PROVINCIA, in qualità di Titolare, avente ad oggetto – tra gli altri – la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura, le finalità e le modalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati.

A questo proposito, il Responsabile garantisce espressamente di possedere - in termini di conoscenza specialistica - l'affidabilità, le capacità e le risorse per mettere in atto misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare i requisiti del GDPR e le strutture richieste e di essere, pertanto, idoneo ad assolvere alla funzione affidatagli ed in grado di rispettare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili relativi alla sicurezza dei trattamenti effettuati.

Il Responsabile si impegna a fornire idonea informativa al proprio personale in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali del Titolare, secondo le pattuizioni contenute nel contratto di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28, GDPR.

È espressamente convenuto sin d'ora tra le Parti che la designazione di APEA quale Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui la PROVINCIA è Titolare, rimarrà valida sino alla perdita di efficacia del presente Contratto per qualsivoglia ragione, ivi inclusi eventuali ulteriori sue proroghe e/o rinnovi. Il Responsabile si obbliga, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne il Titolare in relazione ad ogni eventuale richiesta e/o pretesa di qualunque natura dovesse ricevere da terzi, a causa del mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 9bis

Obblighi assicurativi ed infortunistici.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici (compresi quelli derivanti dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), assistenziali e previdenziali, limitatamente al personale dipendente, sono a carico di APEA, nella sua qualità di datore di lavoro e di esclusivo responsabile, anche in deroga a norme che disponessero l'onere del pagamento a carico

della Provincia o in solido, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Provincia stessa e di ogni indennizzo.

Art. 9 ter

Formazione professionale del personale APEA

I contraenti, ciascuno per l'ambito di propria competenza e in riferimento alle opportunità e risorse economiche che si renderanno disponibili, si impegnano a promuovere la qualità della preparazione professionale e specialistica dei dipendenti di APEA, interessati dalle previsioni della presente scrittura.

A tal fine, ove possibile, i professionisti incaricati potranno accedere a corsi di formazione, seminari o giornate di studio afferenti alle tematiche trattate nelle procedure amministrative di competenza.

Art. 9 *quater*

Accesso ai locali dell'Ente

L'accesso e l'uso eventuali dei locali dell'Ente **sono subordinati ad accordo e/o disposizione autorizzativa degli Uffici provinciali competenti (Patrimonio)**, la cui formalizzazione resta a cura di APEA.

In ogni caso, si intendono estese al personale di APEA tutte le misure di sicurezza adottate in applicazione delle prescrizioni di contenimento epidemiologico da Covid 19.

Art. 10

Esecutività

Il presente Contratto - redatto e sottoscritto in due originali- sarà stipulato nell'interesse della PROVINCIA e verrà registrato soltanto in caso d'uso a cura e a spese della parte che vi abbia interesse.

Art. 11

Clausola finale

Le parti si danno reciprocamente atto che il Contratto potrà concludersi anche prima del 31.12.2022, in caso di variazioni legislative relative alle dismissioni delle società partecipate o di esigenze di razionalizzazione aziendale del personale di APEA, scaturenti da procedure di riassetto aziendale e decisioni di esuberi di unità ed in ogni altro caso intervenuto e tale che pregiudichi la sussistenza del presente rapporto contrattuale.

In tali casi il Contratto si intende risolto automaticamente e con decorrenza immediata e ad APEA sarà riconosciuta la sola quota parte dell'importo complessivo innanzi stabilito, calcolato con le modalità, di cui all'**Art.4**, in ragione delle pratiche effettivamente lavorate alla data di risoluzione del contratto e delle ulteriori attività svolte.

Le parti si danno reciprocamente atto che il Contratto potrà subire modificazioni/integrazioni in caso di altre variazioni legislative e regolamentari, comprese le disposizioni inerenti al funzionamento degli organismi *in-house* e ai rapporti tra gli stessi e il socio unico.
In tali casi la PROVINCIA si riserva di procedere con immediatezza alle modifiche contrattuali che si renderanno necessarie e che dovranno essere accettate da APEA in maniera incondizionata.

Letto, confermato e sottoscritto.

per APEA
L'Amministratore Unico

(Sig. Michelangelo ROTUNNO)

Firmato digitalmente da
MICHELANGELO GIUSEPPE PIO ROTUNNO
CN = ROTUNNO MICHELANGELO GIUSEPPE PIO
O = non presente
C = IT

per la PROVINCIA
Il Dirigente dell'UFFICIO

(Avv. Nicola SABINA)

Firmato digitalmente da
Nicola Sabina
CN = Sabina Nicola
C = IT

A norma degli artt. 1341-1342 del Codice Civile le parti specificatamente approvano i patti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 9-*ter*, 9-*quater*, 10 e 11 del presente Atto.

per APEA
L'Amministratore Unico

(Sig. Michelangelo ROTUNNO)

Firmato digitalmente da
MICHELANGELO GIUSEPPE PIO ROTUNNO
CN = ROTUNNO MICHELANGELO GIUSEPPE PIO
O = non presente
C = IT

per la PROVINCIA
Il Dirigente dell'UFFICIO

(Avv. Nicola SABINA)

Firmato digitalmente da
Nicola Sabina

ACCORDO DI DESIGNAZIONE TRA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL GPDR.

Servizio di assistenza tecnica e di supporto alle attività di istruttoria dei procedimenti riguardanti le problematiche ambientali di competenza dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, assegnato con il Contratto del 15/03/2022

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di marzo, presso la sede della Provincia di Potenza, Ufficio Ambiente, in Potenza,

la PROVINCIA DI POTENZA, C.F. 80002710764, Ufficio Ambiente [di seguito, per brevità, Ufficio], rappresentata dal Dirigente Avv. Nicola Sabina, competente alla sottoscrizione dei contratti stipulati dalla Provincia di Potenza ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000

in qualità di **Titolare del Trattamento** (di seguito anche Titolare)

DESIGNA

APEA S.r.l. con socio unico Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Potenza, P.I. 01485660763, con sede in Potenza, rappresentata dall'Amministratore Unico sig. Michelangelo Rotunno, nato a Oppido Lucano (Pz) il 28/03/1949 e residente in Potenza alla Via Valle di Creta n. 92, C.F. RTNMHL49C28G081Q, domiciliato per la carica presso la sede di APEA S.r.l. in Potenza

quale **Responsabile del Trattamento** (di seguito anche Responsabile o Fornitore), ai sensi dell'Articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR), in riferimento ai dati personali acquisiti nella gestione del Servizio *'Operazione Caldaia Sicura'* , conferito con il Contratto di cui in oggetto.

In attuazione di quanto disposto con l'art. 4 comma 4, lett. i) del predetto Contratto di servizi, le PARTI concordano quanto segue.

1. Il Responsabile si attiene a tutto quanto previsto nell'art. 28 del GPDR. In ogni caso, garantisce adeguata e documentata esperienza, capacità ed affidabilità in relazione ai compiti ad esso affidati dal Titolare nonché idonea organizzazione tecnica, organizzativa e di risorse atte ad eseguirla.
2. Il Responsabile, accettando la presente designazione, conferma e garantisce il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, anche con riferimento al profilo relativo alla sicurezza (attraverso l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate

ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679) e al rispetto dei diritti dell'interessato.

3. Il presente Accordo sul trattamento dei dati stabilisce i diritti e gli obblighi che si applicano al trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare, al fine di garantire la conformità delle parti all'articolo 28 del *Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR)*, che stabilisce requisiti specifici per il contenuto degli accordi sul trattamento dei dati.
4. Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento ha luogo ai fini dell'adempimento del Contratto di Servizi in oggetto ("Contratto principale"), con scadenza in data 31.12.2021.
5. L'Accordo sul trattamento dei dati e il "Contratto principale" devono essere interdipendenti e non possono essere risolti separatamente. Tuttavia, l'accordo sul trattamento dei dati può - senza la risoluzione del "Contratto principale" - essere sostituito da un accordo alternativo valido per il trattamento dei dati.
6. Il presente Accordo ha la priorità su qualsiasi disposizione analoga contenuta in altri accordi tra le Parti, incluso il "Contratto principale".

   Quattro appendici sono allegate al presente Accordo sul trattamento dei dati. Le appendici formano parte integrante del presente Accordo sul trattamento dei dati.

   Appendice A.: contiene i dettagli del trattamento, nonché lo scopo e la natura del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di soggetti e la durata del trattamento.

   Appendice B.: riporta i termini e le condizioni che si applicano all'uso dei sub-responsabili da parte del Responsabile del trattamento e, se del caso, un elenco di sub-responsabili approvati dal Titolare del trattamento.

   Appendice C.: individua le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento al fine di eseguire il trattamento, le misure di sicurezza da attuare e il modo in cui gli Audit sul Responsabile o sui Sub-Responsabili devono essere eseguiti.

   Il contratto di elaborazione dei dati e le relative appendici sono conservati in forma scritta e per via elettronica da entrambe le parti.

   Il presente Accordo sul trattamento dei dati non esonera il Responsabile del trattamento dall'obbligo di protezione dei dati o dal rispetto di normative comunitarie o nazionali.

7. **I diritti e gli obblighi del Titolare**

Il Titolare del trattamento è responsabile nei confronti degli interessati e deve garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nell'ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice in materia di protezione dei dati d.lgs. 196/2003

Il Titolare del trattamento deve pertanto avere sia il diritto che l'obbligo di prendere decisioni in merito alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento ha la responsabilità di garantire che il trattamento di cui è incaricato il Responsabile del Trattamento sia conforme alle norme di legge.

8. Il Responsabile del Trattamento dei dati: indicazioni

Il Responsabile del trattamento dei dati è autorizzato a trattare i dati personali solo su istruzioni documentate del Titolare del trattamento a meno che il trattamento non sia richiesto dalla legislazione europea o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento dei dati informa il Titolare del trattamento di questo requisito legale prima del trattamento, a meno che la legge non vieti tali informazioni per importanti motivi di interesse pubblico (cfr. Articolo 28, sottosezione 3, comma a.). Tali istruzioni sono specificate nelle appendici A e C. Ulteriori istruzioni possono essere fornite anche dal Titolare per tutta la durata del trattamento dei dati personali, ma tali istruzioni devono sempre essere documentate e conservate in forma scritta, anche in formato elettronico.
Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento se, a suo parere, alcune istruzioni contravvengono al regolamento generale sulla protezione dei dati o ad altre disposizioni contenute in altre normative comunitarie o nazionali.

9. Riservatezza

Il Responsabile del trattamento dei dati garantisce che solo le persone che sono espressamente e formalmente autorizzate possano accedere ai dati personali trattati per conto del Titolare. L'accesso ai dati dovrebbe pertanto essere negato senza indugio se tale autorizzazione venga rimossa o scada.
Sono considerate autorizzate le persone che richiedono l'accesso ai dati personali per adempiere all'obbligo del Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare del trattamento.
Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare che gli Addetti al trattamento dei dati personali da lui designati siano vincolati al più stretto riserbo sulla base di atti negoziali (es. codici di condotta interni, accordi di riservatezza specifici, ecc.) o disposizioni normative previste dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale cui il Responsabile e gli Addetti al trattamento dei dati personali sono soggetti. Inoltre, gli Addetti al trattamento hanno accesso solo ai dati che hanno necessità di conoscere.
Il Responsabile del trattamento dei dati deve, su richiesta del Titolare, essere in grado di dimostrare che i dipendenti interessati sono soggetti alla riservatezza di cui al punto precedente.

10. Sicurezza del trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del regolamento generale sulla protezione dei dati, che stabilisce che, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamen-

to, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio

Il suddetto art. 32 pone in capo al Responsabile l'obbligo di eseguire una valutazione del rischio e, a seguito, l'implementazione di misure tali da contrastare il rischio identificato. Se del caso, le misure possono comprendere quanto segue:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile del trattamento garantisce quanto sopra in tutti i casi e, comunque, deve attenersi a quanto specificato nell'Appendice C del presente Accordo.

Se nella valutazione del Responsabile del trattamento, la mitigazione dei rischi individuati richiede ulteriori misure da attuare da parte del Titolare del trattamento, rispetto a quelli già esistenti, si procederà a specificare tali misure supplementari nell'Appendice C.

11. Designazione di Sub-Responsabili del trattamento

Il Responsabile del trattamento deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 28, sottosezioni 2 e 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati al fine di utilizzare un altro responsabile del trattamento (*Sub-Responsabile*).

L'incarico conferito dovrà essere disciplinato da un atto di designazione a Responsabile del trattamento conforme a quanto previsto dall'Articolo 28, comma 2 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento dovrà informare il Titolare di eventuali designazioni o sostituzioni dei sub-responsabili del trattamento: il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di opporvisi, per giusta causa nel termine di 30 giorni dal momento in cui viene informato della circostanza da parte del Responsabile.

In caso di consenso scritto generale, il Responsabile del trattamento dei dati informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche pianificate rispetto alle aggiunte o alla sostituzione di altri responsabili del trattamento dei dati e offre quindi al Titolare del trattamento la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile del trattamento, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti, risponde dei danni causati nel corso delle operazioni di trattamento dall'operato dei soggetti autorizzati dal Responsabile e dei Sub-Responsabili.

I requisiti del Titolare del trattamento per l'utilizzo da parte del Responsabile del trattamento di Sub-Responsabili sono descritti nell'Appendice B al presente Accordo.
Quando il Titolare ha autorizzato un Sub-Responsabile, il Responsabile del trattamento deve garantire che i trattamenti svolti dal Sub-Responsabile siano soggetti alle stesse garanzie di protezione dei dati specificate nel presente Accordo sul trattamento dei dati, sulla base di un contratto o altro documento legale ai sensi del diritto dell'UE o del diritto nazionale degli Stati membri, in particolare fornendo le garanzie necessarie affinché il sub-responsabile attui le misure tecniche e organizzative atte a soddisfare i requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Il Responsabile del trattamento dei dati è incaricato - sulla base di un accordo - di richiedere che il Sub-Responsabile ottemperi almeno agli obblighi a cui è soggetto il Responsabile del trattamento in conformità con i requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché con il presente Accordo e le relative Appendici.
Una copia dell'eventuale accordo di Sub-Responsabile e successive modifiche deve - su richiesta del Titolare del trattamento - essere presentata dal Responsabile del trattamento che avrà così l'opportunità di garantire che sia stato stipulato un accordo valido tra il Responsabile del trattamento e il Sub-Responsabile. I termini e le condizioni commerciali, come i prezzi, che non influiscono sul contenuto legale di protezione dei dati non sono richiesti.
Il Responsabile del trattamento dei dati, nel suo accordo con il Sub-Responsabile, include il Titolare del trattamento come terza parte. In caso di fallimento o chiusura del rapporto del Responsabile del trattamento dei dati, questi deve consentire al Titolare del trattamento di subentrare nei diritti rispetto al Sub-Responsabile in modo da poter richiedere di eseguire la cancellazione o la restituzione dei dati.

12. Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare i dati personali solo su istruzioni documentate del Titolare del trattamento, anche per quanto riguarda il trasferimento (cessione, divulgazione e uso interno) di dati personali a Paesi terzi o ad Organizzazioni internazionali, a meno che il trattamento non sia richiesto ai sensi delle disposizioni adottate dall'UE o dagli Stati membri, alla cui legislazione il Responsabile del trattamento è direttamente sottoposto; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare, di tali requisiti legali, prima del trattamento, a meno che tale legge non vieti la divulgazione di informazioni per importanti motivi di interesse pubblico. (*cfr.* Articolo 28, sottosezione 3, comma a).
Alla luce di quanto esposto e previsto, senza le istruzioni o l'approvazione del Titolare, il Responsabile del trattamento - nell'ambito del presente Accordo sul trattamento dei dati- non deve:

a) divulgare i dati personali a un responsabile del trattamento in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale;

b) assegnare il trattamento di dati personali a un sub-responsabile in un paese terzo;

c) far elaborare i dati in un'altra delle società del Responsabile del trattamento che si trovi in un paese terzo.

Le istruzioni per il Responsabile del trattamento dei dati personali in ordine al trasferimento verso un Paese terzo, ove applicabile, sono stabilite nell'Appendice C al presente Accordo.

13. Assistenza al Titolare del trattamento

Il Responsabile, tenuto conto della natura del trattamento, assiste, per quanto possibile, il Titolare con adeguate misure tecniche e organizzative, nell'adempimento dell'obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio del diritto delle persone interessate, di cui al capitolo 3 del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Pertanto, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle seguenti attività, provvedendovi direttamente:

I. Informare gli interessati, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, prima della raccolta di dati personali;

II. Informare gli interessati, ai sensi dell'art. 14 del GDPR, se i dati personali non siano stati ottenuti direttamente dall'interessato;

III. Gestire le richieste degli interessati sul:

a) diritto di accesso;

b) diritto alla rettifica

c) diritto alla cancellazione ("il diritto all'oblio")

d) diritto di limitare l'elaborazione

e) diritto alla portabilità dei dati

f) diritto di opposizione

g) diritto di opporsi al risultato di processi decisionali individuali automatizzati, compresa la profilazione

IV. Informare l'interessato in merito alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali o alla limitazione del trattamento.

Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi ai sensi degli articoli 32-36 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e dei dati nella disponibilità del medesimo Responsabile del trattamento (*cfr*. Articolo 28, sottosezione 3, comma f.)

Ciò implica che il Responsabile del trattamento dei dati, tenendo conto della natura del trattamento, e adottando la massima diligenza possibile, assista il Titolare, curando direttamente le seguenti attività:

a) Attuare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio associato al trattamento;
b) Denunciare le violazioni dei dati personali all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati) senza indebito ritardo e, se possibile, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare rilevi tale violazione a meno che, sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
c) Informare l'interessato - senza indebito ritardo - della violazione dei dati personali quando è probabile che tale violazione comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
d) Svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, se un tipo di trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
e) Consultare l'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati) prima dell'elaborazione, se la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati evidenzi un trattamento a rischio elevato, e in mancanza di misure contenitive idonee.

Le parti definiscono nell'Appendice C le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento, nonché la portata e l'entità dell'assistenza necessaria.

14. Notifica di violazione dei dati personali

In caso di identificazione di una violazione di dati personali presso le strutture del Responsabile del trattamento dei dati o di un Sub-Responsabile, il Responsabile informa il Titolare con prontezza fornendo le opportune informazioni (secondo le informazioni richieste dall'Autorità Garante al momento dell'indicente).

La notifica del Responsabile del trattamento al Titolare deve avvenire entro al massimo 48 h dopo che il Responsabile del trattamento abbia individuato la violazione per consentire al Titolare di adempiere al proprio obbligo, se applicabile, di denunciare la violazione all'Autorità Garante entro 72 ore.

Secondo la clausola 13 del presente Accordo, il Responsabile del trattamento dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e dei dati disponibili, assiste il Titolare nel segnalare la violazione all'autorità di controllo. Ciò implica che il Responsabile del trattamento dei dati sia tenuto a fornire assistenza per ottenere le informazioni che, in conformità con l'articolo 33, sottosezione 3 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, devono essere dichiarate nella relazione del Titolare del trattamento all'autorità di controllo (e almeno):

a) La natura della violazione dei dati personali, inclusi, se possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e le categorie e il numero approssimativo di record di dati personali interessati;

a) Probabili conseguenze di una violazione dei dati personali;

b) Misure adottate o proposte per gestire la violazione dei dati personali, comprese, se del caso, misure per limitare il suo possibile danno.

Le parti definiscono nell'Appendice D tutti gli elementi che devono essere forniti dal Responsabile, quando assiste il Titolare del trattamento nella notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di vigilanza competenti.

15. Cancellazione e restituzione dei dati

Alla cessazione del servizio, il Responsabile del trattamento è tenuto, a discrezione del Titolare, a cancellare o restituire tutti i dati personali in suo possesso a meno che il diritto dell'UE o il diritto nazionale non richiedano la conservazione obbligatoria.

16. Ispezioni e Audit

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di effettuare visite di controllo, direttamente o per il tramite di suoi incaricati eventualmente esterni al Titolare stesso, presso il Responsabile. Il Titolare si impegna a dare preventiva comunicazione delle visite di controllo e, qualora svolte da parte di incaricati esterni al Titolare, di indicarne i riferimenti e nominativi delle persone coinvolte e l'ambito di verifica ad essi conferito nell'incarico.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità con l'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione e del presente Accordo e per consentire e contribuire agli audit, comprese le ispezioni eseguite dal Titolare o da altri revisori inviati dal Titolare.

Le procedure applicabili all'ispezione del Responsabile del trattamento da parte del Titolare del trattamento sono specificate nell'Appendice C al presente Accordo sul trattamento dei dati.

L'ispezione dei sub-processori da parte del Titolare del trattamento, se applicabile, deve di norma essere eseguita tramite il Responsabile del trattamento. Le procedure per tale ispezione sono specificate nell'appendice C al presente Accordo sul trattamento dei dati.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire alle autorità di controllo (o a loro rappresentanti) che hanno accesso alle strutture del Titolare e del Responsabile del trattamento, l'accesso alle strutture fisiche del Responsabile.

17. Entrata in vigore

Il presente Accordo sul trattamento dei dati entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione.

I contraenti hanno il diritto di richiedere la rinegoziazione del presente Accordo sul trattamento dei dati qualora le modifiche alla legge o l'inesattezza delle disposizioni contenute nel presente documento comportino tale rinegoziazione.

Il presente Accordo sul trattamento dei dati può essere risolto in conformità con i termini e le condizioni di risoluzione definite nel Contratto generale.

Il presente Accordo sul trattamento dei dati si applica fino a quando il trattamento è eseguito. Indipendentemente dalla risoluzione del "Contratto principale" e / o del presente Accordo, il Contratto sul trattamento dei dati rimarrà in vigore fino al termine del trattamento e fino alla cancellazione dei dati da parte del Responsabile del trattamento (o da parte di eventuali Sub-Responsabili).
Il Titolare può revocare l'incarico in caso di svolgimento delle funzioni non conforme alle istruzioni fornite, nonché per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 28 del GDPR o per esigenze di interesse pubblico.

18. Responsabilità

Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi derivante da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, anche da parte delle persone autorizzate e dagli amministratori di sistema. In particolare, il Responsabile risponde per i danni derivanti dal trattamento qualora abbia agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare.

19. Richieste degli interessati

Su espressa richiesta del Titolare, nella misura in cui ciò sia possibile, il Responsabile fornisce riscontro alle eventuali istanze degli interessati nei termini previsti dal GDPR. Il Responsabile prima di provvedere sottopone al Titolare la risposta da fornire in merito al trattamento dei dati

20. Corrispettivo e spese

L'esecuzione delle attività e dei compiti di cui al presente atto non genera il diritto ad alcun compenso a favore del nominato Responsabile.

21. Punti di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento

Le parti possono contattarsi reciprocamente utilizzando i seguenti contatti / punti di contatto:

Nome E Cognome: Michelangelo Rotunno
posizione: amministratore unico APEA srl

E-mail: studio@mirotunno.it

Nome E Cognome: Nicola Sabina
posizione: Dirigente Ufficio Ambiente

E-mail: nicola.sabina@provinciapotenza.it

Le Parti saranno costantemente obbligate a informarsi reciprocamente delle modifiche al contatto / punto di contatto.

Per accettazione dell'incarico

Il Responsabile del trattamento

Firmato digitalmente da

MICHELANGELO GIUSEPPE PIO ROTUNNO

CN = ROTUNNO MICHELANGELO GIUSEPPE PIO
O = non presente
C = IT

Il Titolare del trattamento

Firmato digitalmente da

Nicola Sabina

Lo scopo del trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento è:

- **Supportare nelle attività istruttorie l'Ufficio Ambiente, in riferimento a procedimenti di bonifiche, nonché in ordine ad autorizzazioni ambientali.**

Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento riguarda principalmente dati identificativi dei titolari degli impianti autorizzati.

Il trattamento comprende i seguenti tipi di dati personali relativi agli interessati:

X Dati anagrafici/indirizzo e recapito/residenza

☐ Dati sulle abitudini di vita e sul lavoro
☐ Origine razziale ed etnica
☐ Convinzioni religiose
☐ Opinioni politiche
☐ Adesioni a partiti, sindacati o associazioni
☐ Dati di carattere filosofico
☐ Salute
☐ Vita sessuale
☐ Geolocalizzazione
☒ Dati giudiziari
☐ Dati genetici o biometrici
☐ Dati pseudo-sensibili (stato di bisogno o di disagio, finanziari)

Il trattamento comprende le seguenti categorie di interessati:

☒ **Cittadini**
☒ Cittadini residenti all'estero
☐ X Dipendenti/collaboratori
☐ Minori
☐ X Amministratori
☐ Altro.

Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento può essere eseguito solo dopo la firma del presente Accordo e la sua durata è allineata alla durata del Contratto principale

Appendice B. Termini di utilizzo dei sub-responsabili da parte del Responsabile del trattamento dei dati ed elenco dei sub-processori approvati

B1. Termini di utilizzo dei sub-responsabili da parte del Responsabile del trattamento dei dati, se applicabili

L'incarico eventualmente conferito dovrà essere disciplinato da un atto di designazione a responsabile del trattamento conforme a quanto previsto dall'Articolo 28, comma 2 e 4, del Regolamento UE 679/2016. In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento dovrà informare il Titolare di eventuali designazioni o sostituzioni dei sub-responsabili del trattamento, il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di opporvisi, per giusta causa nel termine di 30 giorni dal momento in cui viene informato della circostanza da parte del Responsabile.
In caso di consenso scritto generale, il Responsabile del trattamento dei dati informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche pianificate rispetto alle aggiunte o alla sostituzione di altri responsabili del trattamento dei dati e offre quindi al Titolare del trattamento la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Appendice C. Istruzioni relative all'utilizzo dei dati personali

C.1 Sicurezza del trattamento

Livelli Essenziali di Sicurezza.
☐ Tale trattamento comporta un ampio volume di dati personali che è soggetto all'articolo 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati "categorie particolari di dati personali", motivo per cui è necessario un livello di sicurezza elevato.

Il Responsabile del trattamento dei dati avrà successivamente il diritto e l'obbligo di prendere decisioni in merito alle misure di sicurezza tecniche e organizzative da applicare per creare il livello necessario (e concordato) di sicurezza dei dati.

Tuttavia, il Responsabile del trattamento deve, almeno e in ogni caso, implementare le seguenti misure indicative e non esaustive, concordate con il Titolare del trattamento (sulla base della valutazione del rischio effettuata dal Titolare) e per i trattamenti definiti nell'Appendice A:

☒ **Protezione da malware.** Devono essere attuati controlli di individuazione, di prevenzione e di ripristino relativamente al malware, congiuntamente ad un'appropriata consapevolezza degli utenti. Il software antivirus è necessario per prevenire l'infezione da internet (e-mail o web-sourced), e per evitare che i virus che possono anche essere introdotti da dispositivi portatili. E 'essenziale che tale software venga aggiornato su base regolare. Devono essere previste politiche sulla vigilanza delle potenziali minacce.

Quando esiste una connettività esterna è necessario che siano presenti firewall configurati secondo le migliori best practies.

☒ **Formazione del personale.** Il Responsabile deve disporre di programmi di formazione strutturati e regolari per il personale, compresi i programmi specifici (relativi alla protezione dei dati personali) per l'inserimento dei nuovi arrivati.

☐ **Sviluppo di applicazioni software mobile.** In ogni caso lo sviluppo del codice sorgente dovrà essere conforme alle linee guida per lo sviluppo del software sicuro nella pubblica amministrazione pubblicate da AGID[1] e alle Guideline di Enisa su Smartphone Scure Development di Dicembre 2016[2].

1 https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro
2 https://www.enisa.europa.eu/publications/smartphone-secure-development-guidelines-2016

☐ **Sviluppo di applicazioni software**. In ogni caso lo sviluppo del codice sorgente dovrà essere conforme alle linee guida per lo sviluppo del software sicuro nella pubblica amministrazione pubblicate da AGID[3].

☐ **Sistemi di geolocalizzazione.** In presenza della necessità di prevedere dispositivi di lettura di TAG e dispositivi di geolocalizzazione, occorre conformare la disciplina di tale funzionalità ai principi di necessità e proporzionalità in relazione alle finalità perseguite (v. art. 5, par. 1, lett. c), Regolamento), e di minimizzazione dei dati, fermo restando, se applicabile, il preventivo accordo sindacale (che costituisce condizione di liceità del trattamento), e ferma restando la preliminare informativa, chiara e completa, da fornire ai soggetti interessati dal trattamento.

Detto altrimenti, la disciplina della funzionalità di lettura di TAG e di geolocalizzazione deve prevedere e al fine di rispettare i principi di necessità e proporzionalità:

- l'attivazione della funzionalità solo previa comunicazione ai soggetti interessati;
- la limitazione temporale ove applicabile;
- Tecniche di psudonimizzazione o criptazione per la conservazione dei dati di geolocalizzazione in riferimento ad un soggetto interessato, se necessario.
- la necessità di individuare modalità di trattamento dei dati raccolti conformi ai richiamati principi di protezione dei dati, compresi i tempi di conservazione, limitando la memorizzazione ai dati strettamente necessari per il raggiungimento della finalità perseguita (v. art. 5, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento)
- la necessità di individuare una tipologia di dispositivo che, anche per le sue caratteristiche esteriori, non sia lesiva, o comunque non risulti tale nella percezione degli interessati, della dignità degli interessati;

E' necessario predisporre una politica, prima del trattamento dei dati personali, dove deve essere data indicazione precisa dei tempi di conservazione dell'associazione della posizione del veicolo con il mezzo geolocalizzato, così da poter adottare misure organizzative preordinate all'effettiva e definitiva cancellazione dei dati contenuti nelle tabelle in questione entro e non oltre il breve periodo temporale stabilito.
Frequenza della rilevazione: occorre osservare che il Garante ha già precisato che i principi di necessità e proporzionalità non consentono, di regola, una rilevazione costante e continuativa della posizione del veicolo (già, "Gruppo articolo 29", parere n. 13, 16 maggio 2011, sui servizi di geolocalizzazione su dispositivi mobili intelligenti, WP 185, p. 15: "il datore di lavoro deve […] evitare il monitoraggio costante […e che i] dispositivi di tracciamento dei veicoli non sono dispositivi di tracciamento del personale, bensì la loro funzione consiste nel rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati. I datori di lavoro non dovrebbero considerarli come strumenti per seguire o monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale […]"). Il sistema deve quindi essere configurato in modo da consentire la rilevazione del punto geografico con una periodizzazione temporale strettamente aderente ai principi di pertinenza e non eccedenza in relazione alle finalità perseguite. Per cui si prevede che la frequenza temporale stimata sia ogni: _____ (es. ogni 5 minuti).
Si rende necessario configurare il sistema, inserendo la previsione nell'apposito regolamento di cui al punto superiore in modo tale da consentire l'accesso ai dati trattati al solo personale autorizzato:

- tramite l'assegnazione di credenziali di autenticazione differenziate;
- individuando profili autorizzativi personalizzati;

3 https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro

- limitando quanto più possibile l'assegnazione di profili con funzionalità di modifica ed estrazione dei dati (cfr. provvedimento garante della privacy 19.10.2017, doc. web n. 7321142, par. 4).
- Infine, è necessario predisporre misure al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento.

È necessario inoltre, configurare il sistema, affinché permetta:
l'indicazione di un'icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva:

- (solo per il personale dipendente) la configurazione del sistema consenta la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pause consentite dell'attività lavorativa;
- (solo per il personale dipendente) la configurazione del sistema permetta di oscurare la visibilità della posizione geografica decorso un periodo determinato di inattività dell'operatore sul monitor presente nella centrale operativa relativamente a tale funzionalità.
- Alle suddette misure tecniche il Garante ha affiancato anche le seguenti misure organizzative:
- l'individuazione di profili differenziati di autorizzazione relativi alle diverse tipologie di dati e di operazioni eseguibili;
- l'individuazione di tempi di conservazione dei dati in concreto trattati tenendo conto delle finalità perseguite;
- la predisposizione di periodiche verifiche di test sulla funzionalità e l'affidabilità dei parametri adottati, in vista della valutazione di eventuali falsi positivi o negativi effettuati dal sistema e la conseguente predisposizione di correttivi a tutela della qualità dei dati trattati.

Requisiti minimi per la pseudonimizzazione e la crittografia dei dati personali

☐ **Crittografia.** La crittografia del disco completo dovrebbe essere abilitata su tutte le unità disco. È considerato una misura di sicurezza fondamentale quando i dati personali sono memorizzati su un dispositivo portatile o trasmessi attraverso una rete pubblica. La chiave per decifrare i dati deve essere custodita al sicuro. La chiave deve soddisfare i requisiti di complessità richiesto per le password.

☒ **Pseudonimizzazione**. I dati sensibili devono essere conservati separatamente dai dati personali.

Requisiti minimi per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza continua dei sistemi e dei servizi di elaborazione.

☒ **Trasferimento dei dati.** Non deve essere consentito il trasferimento di dati personali da workstation a dispositivi di archiviazione esterni (ad esempio USB, DVD, dischi rigidi esterni). Le workstation utilizzate per il trattamento dei dati personali dovrebbero non essere collegate a Internet a meno che non siano in atto misure di sicurezza per impedire l'elaborazione, la copia e il trasferimento non autorizzati dei dati personali archiviati.

☒ **Backup.** Devono essere effettuate copie di backup delle informazioni, del software e delle immagini dei sistemi e quindi sottoposte a test periodici secondo una politica di backup concordata.

☐ **Cifratura dei backup.** Le copie di backup devono essere crittografate e archiviate in modo sicuro offline.

☐ **Disaster recovery.** Le strutture per l'elaborazione delle informazioni devono essere realizzate con una ridondanza sufficiente a soddisfare i requisiti di disponibilità. Disaster recovery (non solo informatico).

☒ **File temporanei.** È necessario creare politiche, procedure e linee guida che definiscano, termini, termi e limitazioni dei documenti temporanei prodotti nei vari trattamenti o da procedure informatiche, queste devono includere anche i dispositivi mobili o il telelavoro. Il Responsabile del trattamento si deve uniformare alle politiche definite dal titolare.

☒ **Protezione dei dati.** Utilizzare sul perimetro della rete strumenti automatici per bloccare, limitare ovvero monitorare in maniera puntuale, sul traffico uscente dalla propria rete, l'impiego di crittografia non autorizzata o l'accesso a siti che consentano lo scambio e la potenziale esfiltrazione di informazioni

Requisiti minimi per la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico.

☒ **Data Breach.** Un piano di risposta degli incidenti dovrebbe essere documentato, compreso un elenco di possibili azioni di mitigazione e una chiara assegnazione dei ruoli e condiviso con il Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo.

Requisiti minimi per i processi di test, valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento.

☒ **Logging.** È necessario definire procedure e politiche per essere in grado di identificare accesso a risorse. Un registro delle modifiche, insieme con l'autore / chi modifica, dovrebbe essere presente. Un IDS dovrebbe implementato e attivato.

☐ **Patching.** Le patch sono gli ultimi aggiornamenti dallo sviluppatore del software del sistema operativo o software applicativo. Di solito contengono correzioni a potenziali problemi di sicurezza e può essere uno strumento importante per prevenire gli attacchi di hacker o malware. L'organizzazione deve assicurarsi di avere procedure di gestione delle patch regolari, coerenti e completi.

☐ **Gestione delle vulnerabilità tecniche.** Le informazioni sulle vulnerabilità tecniche dei sistemi informativi utilizzati devono essere ottenute in modo tempestivo, l'esposizione a tali vulnerabilità deve essere valutata e appropriate misure devono essere intraprese per affrontare i rischi relativi.

☐ **Penetration Test**. I sistemi informativi devono essere regolarmente riesaminati per conformità con le politiche e con le norme per la sicurezza. La scansione automatizzata delle vulnerabilità della rete, i controlli sulle versioni e i penetrati on test possono fornire flussi regolari di informazioni, insieme a revisioni e / o audit.

Requisiti minimi per l'accesso ai dati.

☒ **Controllo accessi.** Deve essere attuato un processo formale di registrazione e deregistrazione per abilitare l'assegnazione dei diritti di accesso. L'uso di account generici (non personali) deve essere evitato. Nei casi in cui ciò è necessario, è necessario garantire che tutti gli utenti che usano l'account generico abbiano gli stessi ruoli e responsabilità. Limitazioni di accesso maggiori per dati particolari.

☒ **Controllo accessi.** Deve essere progettata e applicata la sicurezza fisica agli uffici, ai locali ed agli impianti.

☒ **Autenticazione.** Una politica specifica per la password dovrebbe essere definita e documentata. La politica deve includere almeno la lunghezza della password, la complessità, il periodo di validità e il numero di tentativi di accesso non riusciti accettabili. Le password degli utenti devono essere archiviate con criptazione sicura.

☐ **Autenticazione a due fattori.** Le modalità di autenticazione (es. autenticazione a fattore singolo o multiplo) per gli utenti, i dispositivi e altri asset sono commisurate al rischio della transazione (es. rischi legati alla sicurezza e privacy degli individui). L'autenticazione a due fattori dovrebbe essere implementata e utilizzata.

Requisiti minimi per la protezione dei dati durante la trasmissione.

☒ **Protezioni adeguate delle comunicazioni.** Devono essere redatte politiche, procedure e controlli formali a protezione del trasferimento delle informazioni attraverso l'uso di tutte le tipologie di strutture di comunicazione.

È necessario:

- protezione dei messaggi dall'accesso non autorizzato, dalla modifica o dal denial of service in modo commisurato allo schema di classificazione adottato
- assicurare un corretto indirizzamento e trasporto del messaggio;
- affidabilità e disponibilità del servizio;
- ottenimento di un'approvazione preventiva per l'uso di servizi pubblici esterni quali la messaggistica istantanea, i social network o la condivisione di file;
- livelli di autenticazione più elevati per il controllo degli accessi da reti pubblicamente accessibili.

☐ **Crittografia.** Devono essere utilizzati strumenti di cifratura per la trasmissione dei dati.

Requisiti minimi per la sicurezza fisica dei luoghi in cui vengono trattati i dati personali.

☒ **Sospensione mediante screen saver dopo un periodo di inattività.** E' necessario abilitare la sospensione dei sistemi mediante screensaver dopo un certo periodo di inattività di un computer, richiedendo nuovamente la password peer l'accesso. Questo non vale solo per i computer in aree pubbliche, ma a tutti i computer.

Requisiti minimi per l'uso del telelavoro e del lavoro a distanza.

☒ **Accesso da remoto.** Qualora venga autorizzato un membro del personale/fornitore ad accedere alla rete da una postazione remota, tale accesso crea un potenziale debolezza del sistema. Per questo motivo questa tipologia di accessi dovrebbe essere adeguatamente valutata e concordata con il Titolare del trattamento. L'accesso deve essere limitato a specifici indirizzi IP.

Requisiti minimi di memorizzazione e conservazione.

☒ **Dispositivi portatili.** Devono essere previste misure di sicurezza per gli asset all'esterno delle sedi, considerando i diversi rischi derivanti dall'operare all'esterno dei locali dell'organizzazione stessa.

È necessario creare meccanismi per essere in grado di cancellare da remoto i dati personali su un dispositivo mobile compromesso. I dispositivi mobili devono essere fisicamente protetti contro il furto quando non sono in uso.

☒ **Backup**. Devono essere effettuate copie di backup delle informazioni, del software e delle immagini dei sistemi e quindi sottoposte a test periodici secondo una politica di backup concordata. Le copie di backup devono essere crittografate e archiviate in modo sicuro offline. Periodicamente il responsabile dovrà fornire al Titolare del trattamento le copie di backup dei dati e delle informazioni di cui è titolare.

☒ **Dismissione dei supporti.** La dismissione dei supporti non più necessari deve avvenire in modo sicuro, attraverso l'utilizzo di procedure formali.

☐ **Sistemi di geolocalizzazione.** Tempi di conservazione: con riferimento ai tempi di conservazione, il Garante ha ritenuto congruo un tempo di conservazione dei dati commisurato in 30 giorni, specificando che ciò avvenga allo scopo di rendicontazione delle spese del servizio, salva la conservazione in presenza di eventuali obblighi di legge gravanti sul titolare del trattamento (art. 5, comma 1. lett. e), del Regolamento).

C.2 Periodo di conservazione / procedure di cancellazione

I dati personali vengono archiviati dal Responsabile del trattamento fino a quando il Titolare non richiede la cancellazione o la restituzione dei dati.

C.3 Luogo di elaborazione

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del presente Accordo, non può essere eseguito in luoghi diversi dai seguenti senza il previo consenso scritto del Titolare:

sede operativa di Apea, in Potenza nei locali di Santa Maria, in Piazza delle Regioni

C.4 Istruzioni e/o approvazione del trasferimento di dati personali verso paesi terzi

Il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi, ove necessario, andrà preventivamente comunicato al Titolare, che provvederà ad autorizzarlo esplicitando in detta occasione le istruzioni del medesimo trasferimento.

C.5 Procedure per l'ispezione da parte del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, previa richiesta formulata con congruo preavviso e comunque non prima di 5 giorni lavorativi, si riserva il diritto di eseguire controlli, attraverso ispezioni o attività di audit, sull'effettivo svolgimento delle attività e dei compiti affidati, purché quest'ultimi avvengano in forme compatibili con il normale svolgimento delle attività del Responsabile. A tal fine il Titolare del trattamento potrà richiedere allo stesso di essere relazionato per iscritto attraverso regolari report

Oltre all'ispezione pianificata, il Titolare ha il diritto di ispezionare il Responsabile venga ritenuto necessario.

C.7 Procedure per l'ispezione del trattamento eseguita sui sub-responsabili, se applicabile

Il Responsabile del trattamento potrà eseguire ispezioni in relazione alla conformità al presente Accordo presso le strutture dei Sub-Responsabili, ove presenti.

Il rapporto di ispezione deve essere trasmesso senza indugio al Titolare del trattamento.